

Pubblicato il 19/10/2018

N. 06288/2018 REG.PROV.CAU.
N. 05851/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5851 del 2018, proposto da

.....,,,, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Saluta di S. Nicola Da Tolentino 1;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle seguenti note ministeriali: Nota MIUR 15311 del 20.11.2017 inviata al dott.ssa(doc. 1), Nota MIUR 15019 del 16.11.2017 inviata al dott. (doc. 2), Nota MIUR 11572 del 25.09.2017 inviata alla dott.ssa (doc. 3), Nota MIUR 15305 del 20.11.2017 inviata al dott. (doc. 4), Nota MIUR 15009 del 16.11.2017 inviata alla dott.ssa (doc. 5), inoltrate a mezzo

posta ordinaria, con le quali l'Amministrazione ha richiesto ai ricorrenti il deposito del certificato con “la regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria” evidenziando la natura vincolante di tale documento ai fini della conclusione dell'iter di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero (Romania)

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Della validità del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'esito del percorso abilitante seguito dai ricorrenti presso le Università rumene al fine di potersi validamente inserire nelle graduatorie regionali previste dal concorso semplificato FIT 2018, per il reclutamento del personale docente abilitato, nonché nelle graduatorie scolastiche d'istituto di loro rispettivo interesse. L'esito positivo del superamento del concorso sarà condizionato, e pertanto valido, solo in caso di convalida e riconoscimento da parte del MIUR dei titoli abilitanti conseguiti in Romania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la richiesta da parte del Miur ai ricorrenti di “regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria” si profila *extra*

ordinem e non contemplata dal d.lgs. n. 206/2007; ritenuto pertanto il gravame sostenuto da idoneo fumus di fondatezza, ragion per cui il Miur dovrà rideterminarsi sull'istanza di riconoscimento prescindendo dall'illegittima richiesta della attestazione in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende nei sensi di cui in motivazione le note impugnate

Condanna il Miur al pagamento a favore di ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento).

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO